

Previdenza complementare. La deliberazione Covip riassume tutti i casi in cui è consentito lasciare la «Cassa»

Fondi, il dietrofront è possibile

Il riscatto di quanto versato riapre il termine semestrale per la scelta sul Tfr

Maria Rosa Gheido

Il lavoratore che sceglie di destinare il Tfr alla previdenza complementare fa una scelta irrevocabile. Questo significa che il trattamento di fine rapporto non potrà essere riportato in azienda per decisione del lavoratore, ma dovrà verificarsi un evento che, facendo venire meno il titolo di iscrizione al fondo, consenta il riscatto totale della posizione maturata. In caso di nuova assunzione, come sottolinea la Covip nella deliberazione 21 marzo 2007 (sulla «Gazzetta Ufficiale» 73 del 28 marzo), avendo esercitato il riscatto ed essendo venuta meno la precedente scelta, il lavoratore ha nuovamente a disposizione i sei mesi di tempo per decidere se destinare il Tfr a un fondo oppure mantenerlo presso il nuovo datore di lavoro.

Va peraltro evidenziato che il Dlgs 252/2005 consente di esercitare il riscatto totale della posizione maturata presso il fondo nel caso in cui il periodo di disoccupazione conseguente alla cessazione dal lavoro sia superiore a 48 mesi o nel caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo. Al di fuori di questi casi, le forme pensionistiche possono prevedere la possibilità di riscattare la posizione maturata anche sulla base delle previsioni della contrattazione collettiva.

Invece di esercitare il riscatto, il lavoratore potrebbe aver scelto di mantenere la posizione accantonata presso il fondo in assenza di contribu-

zione, ma salvaguardando così l'anzianità di iscrizione. Oppure, cambiando il posto di lavoro, possono essersi manifestati i presupposti per la portabilità della posizione maturata dal fondo di iscrizione ad altro fondo. In ogni caso, il mancato esercizio del riscatto comporta che il lavoratore, che cambiando posto di lavoro ha perso i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica a suo tempo scelta, debba riconsiderare quale nuova destinazione dare al proprio Tfr senza, però, uscire dall'ambito dei fondi pensione. La scelta in tal senso a suo tempo manifestata espressamente o tacitamente rimane perciò valida ed è, in questo senso, da considerare irrevocabile.

Potrebbe, però, essere necessario riconsiderare le condizioni della scelta. Potrebbe essere possibile, per esempio, il trasferimento ad altro fondo al quale il lavoratore possa accedere in relazione alla nuova attività. In questo caso, anche se non è trascorso il periodo minimo biennale di permanenza nel primo fondo, la posizione sarà trasferita, senza oneri, all'altro. Il lavoratore potrebbe, però, non essere interessato. La Covip ha pertanto ritenuto utile riconoscere un congruo lasso temporale per valutare le opportunità derivanti dal nuovo rapporto di lavoro. Anche questi lavoratori, pertanto, potranno disporre del periodo di sei mesi, dalla data della nuova assunzione, per indicare quale è il fondo pensione al quale intendono aderire, fermo restando che la scelta deve essere comunicata per iscritto senza peral-

tro la necessità di utilizzare il modello ufficiale «Tfr2».

Peraltro, nel rimettere in discussione la scelta del fondo di destinazione, potrebbero anche mutare le condizioni di conferimento. In particolare, il dipendente che al 28 aprile 1993 era già obbligatoriamente assicurato e che, in ragione di ciò, ha potuto destinare anche parzialmente il proprio Tfr al fondo, potrebbe, ora, in base al nuovo contratto, trovarsi in condizione di mutare la misura o doverla portare al minimo (50 per cento) previsto dalla norma di legge.

Le vie d'uscita

L'uscita volontaria

» Dal fondo pensione si può uscire volontariamente dopo almeno due anni di permanenza, per trasferire la posizione a un'altra forma di previdenza complementare. Agli iscritti ai Fondi Inps (il Fondo dell'Inps "residuale") è invece sufficiente un solo anno di permanenza.

50% della posizione individuale maturata, nei casi di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi, ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità, cassa integrazione guadagni ordinario o straordinaria.

L'uscita da trasferimento

» In caso di cambiamento del tipo di attività lavorativa, è possibile il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare alla quale il lavoratore ha titolo di accedere in relazione alla nuova attività.

L'uscita da riscatto totale

» Infine, è possibile uscire dal fondo con il riscatto totale della posizione individuale maturata per i casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo e a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.

L'uscita da riscatto parziale

» È inoltre possibile uscire dal fondo pensione riscattando parzialmente, nella misura del